

## REGOLAMENTO (CE) N. 104/2007 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(2)</sup>, la Commissione pubblica entro il 31 gennaio l'importo dell'aiuto applicabile ai pomodori destinati alla trasformazione.
- (2) Per gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori, cui fa riferimento l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, è stabilito sulla base dei quantitativi ammessi a beneficiare di un aiuto nelle ultime tre campagne per le quali sono disponibili dati definitivi per tutti gli Stati membri in questione.
- (3) In forza dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea<sup>(3)</sup>, per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione il 1° maggio 2004 l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori è stabilito sulla base dei quantitativi effettivamente ammessi a beneficiare di

un aiuto per le campagne di commercializzazione 2004/2005 e 2005/2006 e dei quantitativi su cui vertono le domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2006/2007.

- (4) Il quantitativo di pomodori trasformati nell'ambito del regime di aiuto da prendere in considerazione per l'accertamento del rispetto dei limiti comunitari e nazionali supera di 1 705 561 tonnellate il limite comunitario. A norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, per gli Stati membri nei quali è stato superato il limite di trasformazione l'importo dell'aiuto per i pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 2007/2008 deve essere pertanto modificato rispetto al livello fissato all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96.
- (5) Il meccanismo di calcolo del rispetto dei limiti nazionali di trasformazione, previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/96, non è immediatamente applicabile alla Bulgaria e alla Romania. Occorre pertanto adottare misure transitorie di applicazione. Poiché per la campagna di commercializzazione 2007/2008 non esistono dati disponibili che consentano di accertare il rispetto dei limiti comunitari e nazionali di trasformazione dei pomodori in questi Stati membri, e a fini precauzionali, occorre prevedere una riduzione preliminare dell'aiuto, che sarà rimborsata qualora non siano riscontrati superamenti al termine della suddetta campagna.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo dell'aiuto per i pomodori previsto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).  
<sup>(2)</sup> GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 (GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22).  
<sup>(3)</sup> GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 550/2005 (GU L 93 del 12.4.2005, pag. 3).

- a) in Repubblica ceca, in Grecia, in Francia, a Cipro, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Portogallo e in Slovacchia: 34,50 EUR/t;
- b) in Italia: 27,76 EUR/t;